



Paolo Nazzaro

dottore commercialista - revisore legale

Strada delle Marche n. 90 - 61122 Pesaro (PU)

Partita Iva 02402140418 Cod. Fisc. NZZPLA73S12F205S

Cellulare: 328 3893557

e-mail: paolo.nazzaro@live.com

pec: paolo.nazzaro@pec.it

VALORE AGGIUNTO

Circolare N. 5 del 04.07.2023

Imposta di bollo – solo modalità telematica per i contratti pubblici dal 1° luglio 2023.....	pag. 2
Ravvedimento ritenute erariali – nuovi codici tributo per il modello F24EP dal 3 luglio.....	pag. 3
La sospensione dei versamenti per i soggetti “alluvionati” e le recenti Faq dell’AdE.....	pag. 4

Imposta di bollo – solo modalità telematica per i contratti pubblici dal 1° luglio 2023

Rif.: art. 18 D.Lgs. n. 36/2023 • AdE Ris. n. 37/E 28.06.2023 – Provv. n. 240013 del 28.06.2023

Per i contratti che verranno stipulati, a decorrere dal 1° luglio 2023, in base al nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023 - Ccp) le regole per l'assolvimento dell'imposta di bollo sono notevolmente semplificate, introducono cambiamenti radicali circa gli obblighi e responsabilità e modalità di assolvimento dell'imposta applicabile. Il perimetro delle nuove regole è limitato alle fattispecie contrattuali derivanti dal Ccp (per garantire il rispetto del percorso di piena digitalizzazione delle forniture pubbliche).

L'imposta di bollo verrà pagata una tantum e sarà proporzionale al valore dell'appalto con una soglia di esenzione per i contratti di valore inferiore o eguale a 40mila euro e con assorbimento di tutti gli obblighi collegati agli allegati del contratto stesso, ad eccezione delle fatture o delle note emesse per l'addebito del corrispettivo, che restano vincolate agli obblighi ordinari di applicazione del bollo nella misura di euro 2,00 a documento.

La misura dell'imposta di bollo è stabilita dalla Tabella A - Allegato I.4 –D. Lgs. n. 36/2023 in funzione della fascia di importo del contratto:

- inferiore a 40.000 euro esente da bollo
- da 40.000 a inferiore a 150.000, imposta di bollo euro 40,00
- da 150.000 a inferiore a 1.000.000, imposta di bollo euro 120,00
- da 1.000.000 a inferiore a 5.000.000, imposta di bollo euro 250,00
- da 5.000.000 a inferiore a 25.000.000, imposta di bollo euro 500,00
- superiore a 25.000.000, imposta di bollo euro 1.000,00.

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento Prot. n. 240013 del 28.06.2023, in attuazione dell'art. 18, co. 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto, ha individuato le modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.

Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l'imposta di bollo sarà versata, solo con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Il modello F24 ELIDE deve contenere l'indicazione:

- dei codici fiscali delle parti (stazione appaltante e appaltatore);
- del Codice Identificativo di Gara (**CIG**) o, in sua mancanza (se il procedimento da cui deriva il contratto soggetto a bollo non lo prevede) di altro identificativo univoco del contratto relativo alla procedura.

Con la risoluzione n. 37/E/2023 sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare con il modello F24ELIDE, in corrispondenza delle somme indicate, per il versamento dell'imposta di bollo, ed in particolare:

- "**1573**" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";
- "**1574**" denominato "Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";
- "**1575**" denominato "Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36".

In sede di compilazione del modello "F24 ELIDE", i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", secondo le seguenti modalità.

Nella sezione "CONTRIBUENTE", sono indicati:

- nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento (appaltatore);
- nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale della stazione appaltante, unitamente al codice identificativo "**40**", da indicare nel campo "codice identificativo".

Nella sezione "ERARIO ED ALTRO", sono indicati:

- nel campo "tipo", la lettera "R";
- nel campo "elementi identificativi", il codice identificativo di gara (CIG), o altro codice indicato dalla stazione appaltante, del contratto per il quale si versa l'imposta di bollo.

Oltre al codice tributo 1573, nel campo "anno di riferimento", si dovrà indicare l'anno di stipula del contratto (nei campi "codice ufficio" e "codice atto", nessun valore).

I modelli "F24 ELIDE" sono consultabili sia dall'appaltatore che ha effettuato il pagamento, sia dalla stazione appaltante, tramite il cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Ravvedimento ritenute erariali – nuovi codici tributo per il modello F24EP dal 3 luglio

Rif.: Risoluzione agenzia delle Entrate 28 aprile 2023, n. 18/E

Con la Risoluzione n. 18/E/2023 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 o F24 Enti pubblici (EP), **delle sanzioni da ravvedimento** (articolo 17, Dlgs 472/1997), **relativamente ad alcune ritenute e trattenute dichiarate nel modello 770**, nonché delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente relative alle Regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta.

I codici da indicare con il modello F24EP nella **sezione Erario** sono:

- **896E** Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - **redditi di lavoro dipendente**, assimilati e assistenza fiscale;
- **897E** Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - **redditi di lavoro autonomo**, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;
- **898E** Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - **redditi di capitale**.

Il codice da indicare con il modello F24EP nella **sezione Regioni** è:

- **894E** Sanzione per ravvedimento add.le Regionale IRPEF – trattenuta dal sostituto d'imposta - **redditi diversi**.

Il codice da indicare con il modello F24EP nella **sezione Enti Locali** è:

- **895E** Sanzione per ravvedimento add.le Comunale IRPEF – trattenuta dal sostituto d'imposta - **redditi diversi**.

Inoltre, accanto ai nuovi codici tributo, vengono soppressi i seguenti codici:

- **890E** sanzioni per ravvedimento su ritenute erariali;
- **114E** Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto;
- **145E** contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, trattenuto dal sostituto d'imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- **146E** contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 138/2011, trattenuto a seguito di assistenza fiscale.

Si ricorda che le ritenute d'acconto operate devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene corrisposto il compenso (articolo 18, D.Lgs. 241/1997).

Sul mancato o ritardato versamento delle ritenute si applicano le sanzioni ordinarie di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997 nella misura del 30%. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 gg., la sanzione è ridotta alla metà.

E' possibile l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, D.Lgs. 472/1997 con riduzione della sanzione da 1/15 a 1/5 a seconda del ritardo con cui viene effettuato il versamento ravveduto.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (dal 1° gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 cod. civ. è fissata al 5% in ragione d'anno).

In sede di versamento, gli interessi dovuti sono cumulati al tributo che si intende ravvedere.

La sospensione dei versamenti per i soggetti “alluvionati” e le recenti FAQ dell’AdE

Rif.: art. 1, DL n. 61/2023 • FAQ Agenzia Entrate 28.06.2023

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato sul proprio sito Internet due FAQ relative alla sospensione dei termini per i versamenti tributari a favore dei soggetti interessati dall’alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche. In particolare i chiarimenti dell’Agenzia riguardano:

1. la possibilità di effettuare il versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP 2023 “secondo le regole ordinarie”. Infatti, in base al co. 7 dell’art. 1 DL n. 61/2023, nulla osta all’effettuazione dei versamenti in forma rateale “secondo le regole ordinarie” ed è possibile effettuare i versamenti sospesi entro il 20.11.2023 senza alcun importo aggiuntivo, l’Agenzia specifica che:

- il contribuente che intende versare quanto dovuto entro il 31.07 non dovrà applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- per tutte le somme in scadenza nel periodo di sospensione è consentito effettuare i pagamenti entro il 20.11.2023 senza alcun importo aggiuntivo a titolo di maggiorazione, interessi o sanzioni.

Inoltre, nel caso in cui il contribuente decida di mantenere i versamenti rateali ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 241/97:

- se titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione (20.11.2023) e, pertanto, gli importi versati ratealmente non devono essere maggiorati degli interessi;
- se non titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione, tranne quella in scadenza il 30.11.2023, e, pertanto, solo per quest’ultima, qualora non decida di pagarla anticipatamente entro il 20.11, dovranno essere versati gli interessi calcolati per un periodo di 10 giorni

2. l’operatività della sospensione con riferimento alle comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari). La sospensione dei versamenti di cui al citato art. 1 riguarda anche “gli altri atti emessi dagli enti impositori”. Come chiarito dall’Agenzia tra gli “altri atti” rientrano le comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni (avvisi bonari), interessate anche dalla specifica sospensione “estiva” (dall’1.8 al 4.9) disciplinata dall’art. 7-quater, comma 17, DL n. 193/2016 relativamente al pagamento in unica soluzione / prima rata di quanto dovuto. A tal fine l’Agenzia propone la seguente esemplificazione.

Le sospensioni previste dal Decreto Alluvioni

Si ricorda che l’art. 1, co. 2, DL n. 61/2023, c.d “Decreto Alluvioni” ha disposto, a favore dei soggetti che all’1.5.2023 avevano la residenza / sede legale o operativa nei territori alluvionati (desumibili dalla tabella allegata al decreto) la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo **1.5 - 31.8.2023**. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, **entro il 20.11.2023**.

In particolare, è prevista:

- la **proroga al 20 novembre 2023** dei termini relativi ai **versamenti tributari e contributivi** e agli adempimenti tributari in **scadenza nel periodo 1° maggio – 31 agosto 2023**. Per lo stesso periodo sono inoltre sospesi i termini dei versamenti e adempimenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali / premi Inail. Quanto ai versamenti, la norma esplicitamente richiama i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24, Dpr 600/1973 (lavoro dipendente e assimilato) e alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale dell’Irpef, operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d’imposta; manca, dunque, un richiamo agli articoli 25 e 25-bis, Dpr 600/1973 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e su provvigioni).

La proroga riguarda anche il versamento a titolo di saldo 2022 e di primo acconto 2023 per Irpef, Ires e Irap risultati dalla dichiarazione dei redditi e del saldo Iva 2022 (delle rate o del versamento differito nei termini di versamento delle imposte dirette) ed anche dell’acconto IMU. Sono sospesi i termini di invio del mod. UNI-EMENS relativo ai dati contributivi e retributivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio da inviare tra il 31 maggio e il 31 agosto.

La sospensione opera anche per:

- Il pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui all’allegato 1, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all’anno

immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

- il pagamento delle rate dei mutui / finanziamenti di qualsiasi genere, comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario erogati da banche / altri intermediari finanziari;

- il pagamento dei canoni di leasing aventi ad oggetto: edifici divenuti, anche parzialmente, inagibili nonché immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale; beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

- **versamenti di cartelle** di pagamento e avvisi di accertamento e avvisi di addebito Inps (art. 29 e 30, DI 78/2010). La sospensione opera anche per gli atti di accertamento esecutivi emessi dall'agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione (art. 9, co. da 3-bis a 3-sexies, DL n. 16/2012), per gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali e dai loro soggetti affidatari (Rd n. 639/1910) e per gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, co. 792, L. n. 160/2019. I versamenti sospesi riprendono a decorrere dal 1° settembre 2023;

- la **proroga di 3 mesi** delle scadenze connesse con la cd. **rottamazione-quater** (articolo 1, commi 231-251, legge 197/2022 e DI 51/2023), con la conseguenza che la relativa domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023. Pertanto il differimento riguarda la domanda (dal 30 giugno al 30 settembre), la comunicazione da parte dell'Agente della Riscossione dell'accoglimento o del diniego della domanda (dal 30 settembre al 31 dicembre) e il versamento (in unica soluzione o della prima rata nella misura del 10% di quanto dovuto, che passa dal 31 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024; il termine di versamento della seconda rata passa dal 30 novembre 2023 al 29 febbraio 2024; anche le rate successive godono dello slittamento di 3 mesi, con applicazione dell'interesse annuo del 2% a partire dal 1° febbraio 2024);

- sempre con riguardo agli istituti della **tregua fiscale**, sono **sospesi** anche i termini eventualmente in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 1° maggio 2023 al 31 agosto prossimo riguardanti gli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi 153-158 e 166-226, legge 29 dicembre 2022, n. 197);

- la **sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023 dei termini processuali** nei giudizi amministrativi / tributari. La sospensione riguarda il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari – compresi quelli per la proposizione di atti introduttivi del giudizio, le impugnazioni, la proposizione di ricorsi amministrativi – nei casi in cui almeno una delle parti al 1° maggio 2023 era residente / domiciliata / aveva sede nei territori alluvionati. La sospensione è applicabile anche quando uno dei difensori ha la residenza o lo studio professionale nei predetti territori, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023. Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Le udienze fissate nel periodo di sospensione sono rinviate a data successiva su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente / domiciliata o con sede nei predetti territori alluvionati ovvero dal difensore residente o con studio professionale nei predetti territori, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti;

- la **proroga di 2 anni** (al 31 dicembre 2025) – in forza dell'art. 12, Dlgs n. 159/2015 – dei **termini di prescrizione e decadenza** relativi all'attività degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, nonché la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'Agente della Riscossione. La medesima previsione interessa anche gli atti emessi dagli Enti territoriali e dai soggetti affidatari della predetta attività.